Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 8 giugno — Numero 134

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 686, *che stabilisce i tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea, nell'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1920-921 le popolazioni indigene della Colonia Eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nella unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea durante l'esercizio 1920-1921.

I. - **Commissariato regionale dello Hamasien.**

Paesi autonomi	L.	14,796 —
Carnescim	»	18,830 —
Dembesan	»	21,219 —
Decatescim	»	16,431 —
Loggo Ciona	»	19,5 0 —
Scioattè Anseba	»	12,[illegible]05 —
Saharti	»	7,641 —
Minabè Zerai	»	7,515 —
Cabessà Ciuà	»	10,030 —
Lamza	»	8,360 —
Tecchelè Agabà	»	8, 55 —
Uoccarti	»	2,365 —
Totale	L.	147,047 —

II. - **Commissariato regionale del Seraè.**

Mai Tacalà	L.	30,000 —
Teramni	»	4,446 —
Dubub	»	10,469 —
Guahcià	»	6,500 —
Decchi Malgà	»	6,075 —
Afelba	»	2,500 —
Arfè Gruttò	»	2,500 —
Ad Arfi	»	2,000 —
Decchi Dighnà	»	2,000 —
Uistè Gulti	»	3,500 —
Decchi Tesfà	»	16,902 —
Tzellimà	»	27,000 —
Saffa	»	6,500 —
Liban	»	5,500 —
Mai Tzadà	»	16,715 —
Maragus, Ghebrè Merait e Anaghir	»	15,000 —
Gundet	»	3,850 —
Cohain (compreso Ailà)	»	12,000 —
Zaid Accolom	»	4,500 —
Mai Albò	»	2,2[illegible]0 —
Dembelàs	»	11,400 —
Tedrer e Villaggi Temzà	»	2,49[illegible] —
Totale	L.	1[illegible]4,05[illegible] —

III. — **Commissariato regionale dell'Acchelé Guzai.**

Ucddachelè Tahatai	L.	19.800 —
Uoddachelè Lahalai	»	11.900 —
Deguzai	»	29,450 —
Scimezana	»	24,010 —
Merettà	»	14,350 —
Egghelà Hamès	»	23,600 —
Hegghelà Hazin	»	6,000 —
Eagana	»	4,500 —
Tedrer	»	8,400 —
Loggo Sardà	»	5,500 —
Degghien	»	3,400 —
Senafè	»	1,000 —
Colonia Cattolica	»	1,500 —
Colonia musulmana	»	300 —
Paesi autonomi	»	230 —
Tribù Assaorta	»	15,200 —
Tribù limitrofe all'Assaorta	»	7,555 —
Miniferi	»	10,625 —
Hasu	L.	3,840 —
Mehemberà Danagul	»	120 —
Debrimela	»	1,050 —
Bellessua Assa Uaddo	»	120 —
Totale	L.	192,500 —

IV. - **Commissariato regionale di Massaua.**

a) Massaua:

Villaggi del Samhar	L.	8,470 —
Tribù del Samhar	»	38,446 60
Assaorta inferiore	»	18,205 —
Isole	»	7,360 —

b) Residenza della Dancalia settentrionale:

Damoheita:		
Buri	»	5,567 —
Ad Hamad	»	150 —
Filla Enda	»	300 —
Frazioni Damoheita minori	»	1,149 —
Dahimela:		
Enda Cadri	»	1,025 —
Baldirera e Buri	»	500 —
Barculli	»	475 —
Hedarem	»	3,318 —
Bellessua	»	2,154 —
Dunna e Dunna Buri	»	840 —
Ancala	»	1,800 —
Somali	»	198 —
Dancal	»	750 —
Frazioni minori Adciamara	»	3,627 —
Totale	L.	94,334 60

V. - **Commissariato regionale di Cheren.**

a) Cheren:

Bet Tarchè	L.	19,138 —
Bet Taquè	»	15,181 50
Mensa	»	4,963 70
Maria	»	44,258 —
Ad Taclès	»	19,309 —
Betgiuch	»	4,685 —
Bab Giangheren	»	1,200 —
Distretti Abissini	»	0,053 70

b) Residenza del Sael:

Ad Scech	»	18,686 22
Habab	»	45,950 —
Ad Temariam	»	10,157 34
Rasciaida	»	4,500 —
Ad Taura	»	2,953 34
Bet Mala	»	5,168 85
Ad Maallem	»	1,244 —
Totale	L.	203,448 65

VI. - **Commissariato regionale del Barca.**

Beni-Amer e Ad Haseri del Digla I	L.	118,000 —
Ad Ocud	»	30,300 —
Ad Sceraf	»	6,000 —
Sabderat	»	6,000 —

AlgheJan	L.	5,000 —
Elit.	»	500 —
Ad Seech di Garabit Ensa	»	2,500 —
Bitama	»	300 —
Aesc	»	3,000 —
Sciucria del Gasc	»	800 —
Totale	L.	172,400 —

VII. - Commissariato regionale del Gasc e Setit.

Baria	L.	49,750 —
Baza Mogareb	»	15,660 —
Baza Balca	»	54,065 —
Baza Tica	»	11,090 —
Totale	L.	130,565 —

VIII. - Commissariato regionale di Assab.

Hedarem Alì Buritto	L.	200 —
Edd	»	900 —
Barasoli	»	585 —
Hafara di Beilul	»	765 —
Ancala di Assab	»	315 —
Darrado	»	135 —
Chiloma	»	100 —
Raheita	»	600 —
Nassara di Beilul	»	450 —
Scecha di Ad Alì	»	405 —
Badoita Mela	»	180 —
Haisciamali	»	495 —
Meshindè	»	270 —
Totale	L.	5,400 —

RIEPILOGO.

I. Commissariato regionale dello Hamasien	L.	147,047 —
II. Commissariato regionale del Seraè	»	194,067 —
III. Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	»	192,500 —
IV. Commissariato regionale di Massaua	»	94.334 60
V. Commissariato regionale di Cheren	»	203,448 65
VI. Commissariato regionale del Barca	»	172,400 —
VII. Commissariato regionale del Gasc e Setit	»	130,565 —
VIII. Commissariato regionale di Assab	»	5,400 —
Totale generale dei tributi della Colonia	L.	1,139,762 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
ROSSI.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 688, *relativo alla concessione di una tombola nazionale a favore della Congregazione di carità di Cotrone, della Cassa di risparmio di Ronciglione, della città di Modica e dell'ospedale civile di Pordenone.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi:

27 dicembre 1908, n. 794, che autorizza la concessione, con esonero di ogni tassa, alla Congregazione di carità di Cotrone, per esclusivo vantaggio di quello Ospedale civile, di una tombola telegrafica per l'ammontare di lire cinquecentomila (L. 500 000);

27 giugno 1909, n. 410, che autorizza la concessione, con esonero di ogni tassa, alla Cassa di risparmio di Ronciglione, per la costituzione di un Ospedale consorziale e di un Asilo infantile, di una tombola telegrafica di lire un milione (L. 1.000.000);

15 luglio 1909, n. 519, che autorizza la concessione, con esonero di ogni tassa, alla città di Modica, di una tombola telegrafica di lire ottocentomila (L. 800.000);

15 luglio 1909, n. 520, che autorizza la concessione, con esonero di ogni tassa, a beneficio dell'Ospedale civile di Pordenone, di una tombola telegrafica per l'ammontare di lire ottocentomila (L. 800.000);

Ritenuto che ai sensi della legge 2 luglio 1908, numero 464, riguardante il raggruppamento delle tombole e lotterie nazionali e per effetto di disposizioni Ministeriali, l'operazione unica esplicativa delle varie concessioni suindicate dovrà essere svolta nell'esercizio finanziario 1920-921;

Visto il verbale di adunanza, in data 27 gennaio 1914, dal quale risulta che i legali rappresentanti degli Enti concessionari suindicati deliberarono di formare un Consorzio degli Enti medesimi per la più proficua utilizzazione delle rispettive concessioni, nominandone presidente il signor marchese Alfonso Lucifero fu Antonio, rappresentante della Congregazione di carità di Cotrone, e concedendogli le più ampie e late autorizzazioni e facoltà relative;

Visto il piano e regolamento per lo svolgimento delle operazioni relative;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152;

Visto il regolamento del servizio del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono concesse le sopra indicate quattro tombole te-

legrafiche a favore della Congregazione di carità di Cotrone, della Cassa di risparmio di Ronciglione, della città di Modica e dell'Ospedale civile di Pordenone per l'importo rispettivamente fissato dalle leggi di concessione.

Le dette quattro tombole sono riunite in una sola ed i rispettivi Enti concessionari, all'uopo già riuniti in Consorzio, restano obbligati a compiere in Consorzio le operazioni relative.

Art. 2.

Gli Enti concessionari e per essi la Commissione esecutiva di cui al 1° comma dell'art. 2 dell'allegato piano composta dei signori marchese Alfonso Lucifero, presidente del Consorzio e rappresentante dell'ospedale civile di Cotrone, avv. Luigi Barzan, rappresentante dell'ospedale civile di Pordenone e commendatore Cesare Augusto Ristori, tutti con domicilio legale in Roma, via Aracoeli n. 3 (palazzo Muti), restano autorizzati ad emettere per la esecuzione della predetta unica tombola, con esenzione di ogni tassa, un milione cinquecentocinquantamila cartelle (Numero 1.550.000) dell'importo di lire due ciascuna e ad assegnare, in conformità del piano predetto, annesso al presente decreto ed approvato, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, una serie di premi pel complessivo ammontare di lire quattrocentomila (lire 400.000).

La Commissione esecutiva di cui sopra delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola dovrà effettuarsi in Roma il giorno 30 giugno 1921, nella località prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo col sig. prefetto della Provincia, alla presenza di una Commissione di vigilanza composta: del sig. prefetto di Roma o, in sua rappresentanza, di un consigliere della Prefettura da lui delegato, presidente; di un funzionario superiore da designarsi dal ministro delle finanze e di un membro della Commissione esecutiva da designarsi dal presidente della Commissione stessa.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, sarà provveduto alla raccolta e custodia dei tronchi-matrici delle cartelle e quelle dell'estrazione medesima, nonchè le altre relative all'assegnazione e pagamento dei premi.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva di cui all'art. 2 dovrà depositare presso un Istituto nazionale di emissione oppure in uno dei principali Istituti di credito residenti in Roma, un mese prima del giorno fissato per l'estrazione, la somma di lire quattrocentomila (L. 400.000) presentandone ricevuta al sig. prefetto di Roma, il quale darà immediato avviso al Ministero delle finanze dell'avvenuta presentazione della ricevuta stessa.

Art. 5.

Al prefetto di Roma, insieme con la legale rappresentanza ad ogni effetto della Commissione cui presiede, è commessa l'alta vigilanza sulle operazioni e sulla estrazione della tombola, nonchè sul riparto del ricavato netto della tombola stessa, secondo i criteri e le modalità fissati dalle leggi di concessione.

Egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva la adozione di quei provvedimenti che reputasse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo sulla vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate e dei tronchi-matrici delle cartelle vendute, nonchè il pagamento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

PIANO annesso al R. decreto per la esecuzione, con estrazione unica, delle tombole nazionali a favore degli Ospedali civili e Istituti pii di beneficenza di Cotrone, Ronciglione, Modica e Pordenone approvato rispettivamente con leggi 27 dicembre 1908, n. 794; 27 giugno 1909, n. 410; 15 luglio 1909, n. 519 e 520.

Art. 1.

Le cartelle da emettere per questa tombola, saranno 1.550.000 (un milione cinquecentocinquantamila), da vendersi al prezzo di L. 2 (due) ciascuna.

I registri delle cartelle saranno divisi in due serie sia da venti (20), da cinquanta (50) cartelle ognuno. Quelli da venti (20) cartelle saranno contrassegnati coi nn. dall'uno (1) al seimila (6000) quelli da cinquanta (50) cartelle da seimilauno (6001) al trentaquattromilaseicento (34.600).

Un modello dei registri a matrice, sarà rimesso al Ministero delle finanze (Direzione generale del Segretariato generale) per la preventiva approvazione.

Ogni cartella, predisposta in modo da contenere dieci (10) numeri in altrettante caselle, porterà, oltre lo speciale numero progressivo dall'uno (1) al venti (20), dall'uno (1) al cinquanta (50) secondo che trattasi di registri da venti o da cinquanta cartelle ciascuno, due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro degli Enti concessionari.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva degli Enti concessionari composta dei signori marchese Alfonso Lucifero, ex-deputato al Parlamento ed in rappresentanza dell'Ospedale civile di Cotrone e presidente degli Enti così riuniti in consorzio; avv. Luigi Barzan,

presidente dell'Ospedale civile di Pordenone in rappresentanza dell'Ospedale civile medesimo e del signor comm. Cesare Augusto Restori, costituitosi in domicilio legale in Roma, via Aracoeli n. 3 (palazzo Muti), e con la garanzia che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle della tombola saranno poste in vendita a mezzo di speciali incaricati che potranno anche essere i banchi del lotto, i rivenditori di generi di privativa, nonchè i titolari ed ufficiali postali telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga per questi ultimi, la facoltà delle amministrazioni competenti.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano a mano che i registri restano esauriti e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva non più tardi delle ore 10 del detto giorno.

Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita due (2) ore prima di quella fissata per l'estrazione stessa. La Commissione di vigilanza da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e più semplice per la ricezione dei tronchi delle cartelle, in modo da potere dichiarare mezz'ora prima dell'estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta, e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della prefettura.

A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi cinque giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè mediante avviso scritto o stampato da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle, per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro quaranta giorni da quello della estrazione definitiva.

Di ciò deve essere fatto speciale cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata ai premi sarà di lire quattrocentomila (400.000) e divisa come appresso:

lire ventimila (20.000) divisa fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato cinque numeri dei dieci numeri di cui è composta la cartella, entro i primi dieci numeri sorteggiati ossia non oltre il 10° estratto;

lire duecentomila (200.000) al vincitore della prima tombola;

lire quarantamila (40.000) al vincitore della seconda tombola;

lire ventimila (20.000) al vincitore della terza tombola;

lire quindicimila (15.000) al vincitore della quarta tombola;

lire diecimila (10.000) al vincitore della quinta tombola;

lire cinquemila (5000) al vincitore della sesta tombola;

lire cinquemila (5000) al vincitore della settima tombola;

lire cinquemila (5000) al vincitore dell'ottava tombola;

lire cinquemila (5000) al vincitore della nona tombola;

lire cinquemila (5000) al vincitore della decima tombola;

lire cinquantamila (50 000) verranno assegnate in parti eguali ai possessori delle altre cartelle i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

lire ventimila (20.000) infine quale premio di consolazione, da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei quarantacinque numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o quelle cartelle che entro i primi dieci numeri estratti avranno segnato cinque numeri dei dieci numeri di cui è composta la cartella.

I premi della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª tombola saranno attribuiti a quelle cartelle i cui numeri vengano prima rispettivamente sorteggiati. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali fra i rispettivi possessori.

Dopo l'assegnazione della decima tombola, parteciperanno al riparto dei premi di ripartizione di lire cinquantamila (50,000) i possessori delle cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio sia che questo possa essere limitato al quarantacinquesimo numero, sia debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente.

Il premio di consolazione (13° premio) sarà assegnato in ogni caso per effetto della prima estrazione.

Art. 5.

La tombola si farà con novanta numeri dall'uno al novanta, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo col signor prefetto di Roma.

Saranno estratti successivamente quarantacinque (45) numeri annunziandoli per ordine di sorteggio.

Se entro quindici (15) giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima tombola ed almeno dodici cartelle partecipanti al reparto del premio di ripartizione delle 50.000 lire, diciotto (18) giorni dopo l'estrazione, si sorteggierebbero altri dieci numeri e così di seguito.

Le cartelle che potranno partecipare al premio della cinquina e di consolazione indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere tutte prodotte entro quindici giorni dall'estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti ai primi undici premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di avere diritto ad uno degli undici premi al riparto del dodicesimo e tredicesimo premio, dovrà consegnare e far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa, annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio.

Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il quindicesimo (15°) giorno della estrazione, per effetto della quale si consegui la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in cinque originali rispettivamente pel Ministero delle finanze, pel prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, per quella esecutiva, e per il funzionario delegato a rappresentare il Ministero predetto.

Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente in ogni Capoluogo di Provincia affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e Città ove siansi vendute cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione

esecutiva, di cui all'art. 2° depositerà presso un Istituto nazionale di emissione oppure in uno dei principali Istituti di credito residenti in Roma, un mese prima del giorno fissato per l'estrazione la somma di lire quattrocentomila (400.000), presentandone ricevuta al signor prefetto stesso.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione, saranno pagabili a partire dal 25° giorno dopo quello dell'estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia intestato alla persona corrispondente al nome, cognome e paternità scritto dietro la cartella vincitrice.

L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori entro cento ottanta (180) giorni da quello della avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore degli Enti consorziati.

Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi in ordine stretto di registro, le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante l'indicazione in termine di ciascun elenco « Visto Buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascuno ordinativo il quantitativo di cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco.

I premi delle prime cinque tombole saranno pagabili in Roma ai rispettivi vincitori o ad un loro rappresentante munito di speciale e tassativa procura legale.

Se il vincitore o chi per esso, di uno dei premi delle cinque tombole non si presenterà a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al venticinquesimo dall'estrazione, la detta somma sarà depositata al suo nome presso la Cassa depositi e prestiti mediante polizza che rimarrà custodita presso il prefetto di Roma.

Tutte le spese inerenti alla costituzione del deposito e successive rimarranno a carico del vincitore.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del testo unico delle leggi sul lotto approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152.

Ove non siavi corrispondenza tra cartella e matrice, o in una stessa cartella o matrice, siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari, saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola, saranno sostenute dagli Enti concessionari e per essi dalla Commissione esecutiva.

Roma, 7 aprile 1921.

Per gli Enti consorziati
Il presidente
ALFONSO LUCIFERO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 689, *che ripristina la medaglia di presenza per i componenti la Commissione centrale delle imposte dirette, e fissa altresì il compenso mensile per il presidente della Commissione stessa.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1916, registro 187, foglio n. 18;

Ritenuto che le funzioni della Commissione centrale per i ricorsi sull'applicazione delle imposte dirette non hanno carattere puramente consultivo o di amministrazione, ma sono essenzialmente di collegio giudicante; cosicchè non è all'esercizio di tali funzioni adeguato il trattamento fatto alle altre Commissioni con le limitazioni introdotte dal decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermi restando gli altri compensi stabiliti per i componenti la Commissione centrale delle imposte dirette, la medaglia di presenza è ripristinata nella misura di L. 20 per seduta con effetto dal 1° gennaio 1921 ed è fissato in L. 300 mensili il compenso del presidente colla stessa decorrenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 692. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto per opere pubbliche nelle Provincie meridionali viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.